2. *Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno — Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 8)*

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine previsto, dei provvedimenti necessari per adeguarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345, pag. 90)

Dispositivo

1) Non avendo adottato nel termine previsto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per adeguarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 13 dicembre 2007 — Commissione / Lussemburgo

(Causa C-244/07)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/50/CE — Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale — Omessa trasposizione entro il termine impartito»

1. *Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9)*

2. *Ricorso per inadempimento — Natura obiettiva (Art. 226 CE) (v. punto 10)*

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/50/CE, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 164, pag. 114)

Dispositivo

1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato nel termine assegnato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/50/CE, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.